

LEGGE 21 OTTOBRE 1994, N. 584 (*) (1)

(G.U. 21/10/1994, n. 247)

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 8 AGOSTO 1994, N. 507 CONCERNENTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI DIGHE

(*) Le modificazioni ed integrazioni sono riportate fra virgolette.

(1) Il secondo comma dell'art. 1 della presente legge prevede che restino validi gli atti, i provvedimenti, gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei DD.LL. 12/8/1993, n. 309, 19/10/1993, n. 417, 16/12/1993, n. 524, 14/2/1994, n. 107, 14/4/1994, n. 237 e 20/6/1994, n. 398, non convertiti in legge.

Art. 1.

[1] La realizzazione di opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi, di seguito denominate dighe, è soggetta, ai fini della tutela della pubblica incolumità, "in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere stesse", all'approvazione tecnica del progetto da parte del Servizio nazionale dighe. L'approvazione viene rilasciata nel caso di conformità del progetto alla normativa vigente in materia di progettazione, costruzione ed esercizio di dighe. L'approvazione interviene entro 180 giorni dalla presentazione della domanda e dall'acquisizione di tutta la documentazione prescritta. Il provvedimento può essere emanato nella forma dell'approvazione condizionata all'osservanza di determinate prescrizioni; in tal caso è fissato un termine per l'attuazione delle prescrizioni secondo la natura e la complessità delle medesime. In ogni caso, sono fatti salvi i controlli successivi riguardanti l'osservanza delle prescrizioni medesime. Sono escluse tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti "esclusivamente" a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali, che restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. "Ai fini della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale, restano fermi i limiti di cui all'art. 2 della legge 9-1-1991, n. 9".

Ä omissis Ä

Si omettono i commi secondo e terzo modificativi dell'art. 10 della legge 18/5/1989, n. 183 da noi direttamente coordinati.

[4] Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3, l'altezza della diga è data dalla differenza tra la quota del piano di coronamento e quella del punto più depresso dei paramenti; il volume d'invaso è pari alla capacità del serbatoio compreso tra la quota più elevata delle soglie sfioranti degli scarichi, o della sommità delle eventuali paratoie, e la quota del punto più depresso del paramento di monte.

[5] E' soggetta all'approvazione tecnica del progetto anche ogni opera di modificazione che incida sulle caratteristiche considerate ai fini dell'approvazione del progetto originario.

[6] L'approvazione tecnica del progetto ai fini della pubblica incolumità da parte del Servizio nazionale dighe non sostituisce obblighi, oneri e vincoli, gravanti sul soggetto e sulle opere interessate, con riferimento alla valutazione di impatto ambientale, all'assetto idrografico, agli interessi urbanistici, paesaggistici, artistici, storico-archeologici, sanitari, demaniali, della difesa nazionale, dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza che restano di competenza delle autorità previste dalle norme vigenti.

[7] Compete al Presidente del Consiglio dei Ministri promuovere la conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 7-8-1990, n. 241.

"[7-bis] L'approvazione tecnica dei progetti da parte del Servizio nazionale dighe tiene integralmente luogo degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alle leggi 25-11-1962, n. 1684 (1), 2-2-1974, n. 64, e 5-11-1971, n. 1086)".

(1) La legge 25-11-1962, n. 1684 (Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche) è stata superata dalle disposizioni emanate con la legge 2-2-1974, n. 64).

Art. 2.

[1] Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è emanato, nella forma di cui all'art. 17, primo comma, della legge 23-8-1988, n. 400 (2), su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'ambiente, il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe, contenente, in particolare, disposizioni relative ai seguenti punti:

(2) La legge 23-8-1988, n. 400 concerne la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

- a) forme e termini per la presentazione delle domande e della inerente documentazione;
 - b) riparto di competenze fra uffici centrali e uffici periferici del Servizio nazionale dighe;
 - c) casi e modi dell'acquisizione del parere della competente sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
 - d) termini, forme e criteri dell'istruttoria;
 - e) forma e contenuto dei provvedimenti dell'amministrazione, anche con riferimento alla possibilità di atti interlocutori e di approvazioni parziali, ovvero condizionate all'osservanza di prescrizioni;
 - f) potere di emanare atti generali contenenti norme tecniche, anche con riferimento alle modalità di esercizio degli invasi e di manutenzione delle opere con particolare riguardo alla necessità di assicurare, pur non essendo le acque invase soggette alla normativa in materia, adeguata considerazione delle esigenze di tutela delle acque dall'inquinamento nel caso di manovre degli organi di scarico intese agli interventi manutentori ed alle verifiche di funzionalità indispensabili per la sicurezza delle opere e per la tutela della pubblica incolumità, nonché, la compatibilità ambientale;
 - g) potere di prescrivere interventi di manutenzione e di adeguamento ed altri interventi finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle opere, nonché i relativi tempi di esecuzione;
 - h) presentazione di una periodica perizia tecnica sullo stato di conservazione e di manutenzione delle opere;
 - i) poteri ispettivi del Servizio nazionale dighe, relativamente all'esecuzione delle opere ed alla conservazione e manutenzione delle dighe e relativi impianti;
 - l) caratteristiche geometriche e tipologia di utilizzazione degli impianti ai fini della identificazione e del controllo dei progetti di massima ed esecutivi da parte del Servizio nazionale dighe;
 - m) definizione in termini rigorosi di una valutazione di impatto ambientale, prevedendo il coinvolgimento della regione e degli enti locali interessati;
- "m-bis) qualificazione professionale richiesta ai tecnici progettisti ed ai direttori dei lavori".

[2] Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo comma continuano ad avere applicazione il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1-11-1959, n. 1363, e le disposizioni tecniche ed amministrative emanate sulla base di questo, salve le innovazioni apportate dalla legislazione successiva. Nei casi di minore importanza il Servizio nazionale dighe può consentire l'applicazione parziale delle norme suddette.

"[2-bis] Entro sei mesi dall'emanazione del regolamento di cui al primo comma, le regioni adottano un regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e sull'esercizio delle dighe di loro competenza, con opportuno riferimento alle prescrizioni del predetto regolamento".

Art. 3.

[1] Per le opere di cui all'art. 1, commi 1 e 5, gi... realizzate o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, in assenza delle approvazioni previste dalla normativa vigente al momento della costruzione, ovvero in difformità ai progetti approvati, deve essere richiesta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'approvazione in sanatoria.

[2] Tenuto a chiedere l'approvazione in sanatoria è il soggetto che a qualunque titolo esercisce attualmente la diga e il relativo invaso, ovvero ne ha intrapreso la realizzazione.

[3] La domanda di approvazione in sanatoria è presentata o inviata, in triplice copia, agli uffici periferici competenti per territorio del Servizio nazionale dighe, ovvero, ove questi ultimi non siano stati ancora insediati, agli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici, ovvero, per le opere ricadenti nel proprio territorio, all'assessorato ai lavori pubblici della regione Sardegna, che ne curano l'istruttoria. La domanda è corredata da una relazione tecnica, a firma, "per quanto di competenza", di un ingegnere e di un geologo iscritti ai relativi albi professionali, che riporti: i dati tecnici caratteristici della diga, delle opere accessorie e del serbatoio; il volume d'invaso e le modalità di valutazione dello stesso; le fonti di energia per la manovra degli organi di intercettazione degli scarichi; le modalità di vigilanza e controllo, ivi comprese le vie di accesso; "una sommaria descrizione dei terreni interessati dalle opere".

[4] La domanda di approvazione in sanatoria deve essere integrata entro il 30 aprile 1995 dalla seguente documentazione, in triplice copia, a firma, per quanto di rispettiva competenza, di un ingegnere e di un geologo iscritti ai relativi albi professionali: a) planimetria dell'opera principale e di quelle sussidiarie in scala

non inferiore a 1:500; sezione-tipo dello sbarramento; prospetti; adeguata documentazione fotografica ed altri disegni utili a fornire il quadro completo delle opere;

b) relazione geologica, contenente una descrizione dell'area e della sezione di sbarramento, nonché elementi sulla tenuta del serbatoio e sulla stabilità delle sponde "e delle spalle", considerate anche le caratteristiche idrogeologiche e sismiche della zona; "in particolare dovranno essere effettuate verifiche per quanto riguarda l'influenza dell'invaso sulle acque superficiali e sotterranee nell'ambito del bacino idrogeologico di competenza";

"c) relazione geotecnica relativa alla caratterizzazione del terreno, comprendente i risultati delle indagini sui terreni di fondazione e la loro caratterizzazione geotecnica, nonché i risultati delle indagini sui terreni dell'invaso e la loro caratterizzazione geotecnica finalizzata alla definizione delle condizioni di sicurezza delle sponde e delle spalle";

"c-bis) relazione geotecnica, comprendente la verifica delle scelte progettuali mediante il controllo del comportamento dell'opera nel suo insieme ed in rapporto ai terreni di fondazione. Per le dighe di materiali sciolti, la relazione dovrà comprendere le prove eseguite sui materiali e le verifiche di sicurezza delle opere di sbarramento e di quelle connesse. La stabilità della diga e del complesso diga-terreni di fondazione dovrà essere verificata almeno nelle seguenti condizioni: a serbatoio pieno con il livello al massimo invasore e, ove la diga ricada in zona classificata sismica, anche in presenza di sisma, nonché a seguito di rapido svuotamento del serbatoio";

d) relazione idraulica e idrologica che illustri i criteri adottati per la determinazione della portata di massima piena e del suo tempo di ritorno, e che indichi le modalità di smaltimento della portata stessa;

e) nel caso di dighe murarie una relazione di calcolo, comprendente le prove sui materiali costituenti l'opera e che illustri le verifiche di resistenza nelle condizioni di serbatoio vuoto, nonché di serbatoio pieno con il livello al massimo invasore e in presenza di sisma ove la diga ricada in una zona classificata sismica;

f) relazione sui dispositivi installati per il controllo del comportamento dell'opera di sbarramento e delle sponde, con l'indicazione della loro localizzazione, della frequenza dei rilevamenti, delle elaborazioni dei dati e della conservazione degli stessi;

g) corografia in scala non inferiore a 1:25.000 con l'indicazione del bacino imbrifero tributario del serbatoio, corredata di riferimenti alla cartografia ufficiale.

[5] Gli uffici di cui al terzo comma esaminano la documentazione allegata alla domanda di approvazione in sanatoria; possono disporre interlocutoriamente che vengano, entro "tre mesi", prodotti ulteriori documenti e chiarimenti nonché, in caso di urgenza, eseguiti interventi di adeguamento. L'approvazione in sanatoria è rilasciata dal Servizio nazionale dighe in conformità a quanto disposto all'art. 1, primo comma.

[6] Nelle more del procedimento di approvazione in sanatoria, e senza pregiudizio per le determinazioni delle autorità competenti, il richiedente può proseguire l'esercizio della diga e del relativo invasore, ferma la sua responsabilità per eventuali sinistri, qualora abbia allegato alla domanda anche una perizia giurata, da inoltrare anche alla competente prefettura, che attesti che non si ravvisano attuali situazioni di pericolo per la popolazione, rilasciata da un ingegnere e, per quanto di competenza, da un geologo iscritti ai rispettivi albi professionali, tenuto conto dello stato delle opere, comprese le apparecchiature, per quanto riguarda la manutenzione e l'efficienza, dello stato delle sponde del serbatoio, delle indicazioni rilevate dalla strumentazione di misura e controllo, della gestione dell'impianto, nonché delle eventuali difformità delle opere stesse rispetto alla vigente normativa.

[7] In attesa dell'approvazione del progetto da parte del Servizio nazionale dighe, il soggetto che ha intrapreso la costruzione delle opere di cui al primo comma ha l'obbligo, dopo aver adottato le opportune cautele a salvaguardia della pubblica incolumità, di sospendere i lavori entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

[8] Il soggetto che a qualunque titolo esercisce le opere di cui al primo comma e non presenti entro i termini prescritti la domanda di approvazione in sanatoria ha l'obbligo di demolire lo sbarramento entro gli stessi termini. Allo stesso obbligo è tenuto l'esercente, nel caso di diniego assoluto di approvazione, entro il termine di giorni novanta dalla comunicazione salvo i maggiori termini prescrivibili nei casi di riconosciuta esigenza tecnica. Qualora non venga presentata entro il termine di cui all'art. 3, primo comma, la perizia giurata di cui al sesto comma l'esercente ha l'obbligo di svuotare l'invasore e di mantenere permanentemente aperti gli scarichi di fondo. Ove detti organi di scarico o sistemi alternativi siano assenti o non siano efficienti a smaltire la piena con tempo di ritorno pari a trenta anni, l'esercente ha l'obbligo di demolire l'opera di sbarramento. La demolizione e lo svuotamento dell'invasore devono essere effettuate adottando le opportune cautele a salvaguardia della pubblica incolumità.

[9] Il Servizio nazionale dighe, perdurando l'impossibilità a svolgere direttamente le attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 10, commi terzo e quarto, della legge 18-5-1989, n. 183 al decreto del Presidente della Repubblica del 24-1-1991, n. 85, e al presente decreto, con particolare riferimento a quelle straordinarie connesse alla sanatoria, sulle opere di cui all'art. 1, è autorizzato ad avvalersi, attraverso concessioni o convenzioni da stipulare con procedure di urgenza, di soggetti pubblici e privati "di provata esperienza nel settore" ovvero anche a ricorrere alla procedure previste dalla vigente legislazione nazionale

e regionale in materia di lavori socialmente utili. Le convenzioni potranno riguardare anche la qualificazione professionale del personale.

[10] Qualora la perizia giurata di cui al sesto comma non attesti condizioni di sicurezza, il Servizio nazionale dighe informa la competente prefettura che ordina all'esercente di effettuare, a proprie spese e con le prescritte cautele, la limitazione o lo svuotamento dell'invaso e, se del caso, la demolizione dello sbarramento. Ove l'esercente non ottemperi all'ordine, il Servizio nazionale dighe comunica l'inadempienza alla competente prefettura.

Ä omissis Ä

Si omette l'undicesimo comma riguardante la copertura finanziaria.

Art. 4.

[1] Salvo che il fatto costituisca pi— grave reato, chiunque, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, realizzi o modifichi opere di sbarramento senza avere previamente ottenuto l'approvazione tecnica del progetto, ovvero in difformità del progetto approvato ed in modo tale da ridurre le originarie condizioni di sicurezza delle opere, è punito con l'arresto fino a due anni. La pena è ridotta fino ad un terzo se le opere modificate presentano ancora condizioni di sicurezza che rientrano nei limiti previsti dalla normativa tecnica vigente.

[2] Alla stessa pena di cui al primo comma è soggetto chi, essendovi tenuto a norma dell'art. 3, ometta di presentare la domanda di approvazione in sanatoria entro il termine di cui all'art. 3, primo comma. Non Š punibile chi nello stesso termine abbia avviato lo svuotamento dell'invaso ovvero la demolizione della diga nel caso di cui all'art. 3, ottavo comma, e vi provveda entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, primo comma. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi mantenga in esercizio dighe senza aver presentato l'attestazione di non pericolosità di cui all'art. 3, sesto comma.

[3] Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui all'art. 3, ottavo comma, ovvero agli ordini disposti ai sensi dell'art. 3, decimo comma, è punito con l'arresto fino ad un anno.

[4] Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi agli ordini disposti ai sensi dell'art. 3, quinto comma, ovvero non adempia, conformemente alle prescritte modalità, agli obblighi di cui all'art. 3, settimo comma, ovvero proceda ad operazioni di invaso senza le prescritte autorizzazioni o in difformità delle medesime, ovvero non si conformi alle prescrizioni contenute nelle approvazioni condizionate, rilasciate ai sensi dell'art. 1, primo comma, o dell'art. 3, quinto comma, ovvero alle modalità previste nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione delle dighe, ovvero non ottemperi alle prescrizioni impartite in seguito agli accertamenti periodici di controllo, è punito con la sanzione pecuniaria da otto a ottanta milioni.

[5] L'ingegnere o il geologo firmatario della perizia giurata di cui all'art. 3, sesto comma, che affermi fatti non conformi al vero soggiace alle pene previste dall'art. 373, commi primo e secondo, del codice penale.

[6] Le prefetture competenti per territorio provvedono ad irrogare, anche su segnalazione del Servizio nazionale dighe e degli organi periferici di cui all'art. 3, terzo comma, le sanzioni amministrative previste dal presente decreto.

[7] Al fine di garantire l'azione di controllo esercitata nella costruzione e nell'esercizio delle dighe da parte della pubblica amministrazione, ogni concessionario o gestore delle opere è tenuto ad individuare, anche all'interno della propria struttura, un ingegnere, designato responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto.

Ä omissis Ä

Si omette l'art. 5 modificativo del D.P.R. 24-1-1991, n. 85 da noi direttamente coordinato.

Art. 6.

[1] Le somme introitate dal Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali per il rilascio di dati, pareri e consulenze di cui all'art. 9, quarto comma, lettera c), della legge 18-5-1989, n. 183 ovvero in conseguenza della conclusione, con soggetti pubblici o privati, di accordi o convenzioni per lo svolgimento dell'attività conoscitiva, di pianificazione, di programmazione e di attuazione prevista dagli artt. 2 e 3 "della medesima legge" n. 183 del 1989, sono versate in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 7.

[1] Gli uffici periferici del Servizio nazionale dighe vengono insediati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dell'avvenuto insediamento viene data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Ä omissis Ä

Si omettono i commi 2 ÷ 5 e gli artt. 8 ÷ 10 riguardanti il personale collocato presso i Servizi tecnici nazionali e la copertura finanziaria per la salvaguardia degli abitati dalla frana di Spriana.

Art. 11.

[1] Fatta salva la facoltà di adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11-3-1968, n. 1090, i vincoli totali o parziali delle riserve idriche di cui all'art. 1 dello stesso decreto, disposti in attuazione del Piano regolatore generale degli acquedotti, di competenza statale ai sensi delle vigenti disposizioni, sono prorogati fino all'aggiornamento dello stesso Piano regolatore ai sensi della legge 5-1-1994, n. 36, e, comunque, per un periodo non superiore a due anni dalla rispettiva data di scadenza.

Ä omissis Ä

Si omette l'art. 12 sostitutivo dell'art. 32 della legge 5-1-1994, n. 36 da noi direttamente coordinato.

Art. 13.

[1] In attesa della emanazione del regolamento di cui all'art. 1, secondo comma, della legge 16-12-1993, n. 520, le funzioni dei soppressi consorzi idraulici di terza categoria sono esercitate dal Ministero dei lavori pubblici e dalle regioni, secondo le rispettive competenze funzionali, operative e territoriali, in base ai criteri di riparto fissati dalla legge 18-5-1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine le predette amministrazioni si avvalgono delle unità di personale degli stessi consorzi in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, secondo comma, della citata legge n. 520 del 1993, nei limiti numerici di assunzione previsti per le regioni dalla normativa vigente.

Art. 14.

[1] Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'art. 10 del decreto legislativo 12-7-1993, n. 275, è differito al 30 giugno 1995.

Art. 15.

[1] Il termine di cui all'art. 25, secondo comma, della legge 5-1-1994, n. 36, per la richiesta da parte degli utenti delle captazioni nelle aree protette, è differito al 30 giugno 1995.

Art. 16.

[1] Il presente decreto entra in vigore il 22 agosto 1994.
